

INTERVENTO (*)

Posso senz'altro anticipare l'oggetto del mio intervento: intendo accennare ai problemi di carattere penale che sono stati già prospettati nel documento di base.

Il collega Moro, ieri, nell'illustrare sinteticamente il documento, ha già accennato ad argomenti molto importanti per quanto riguarda la famiglia, e ad un orientamento generale verso la decriminalizzazione, tendente cioè alla eliminazione di taluni illeciti e sanzioni per far fronte a situazioni e disordini di condotta che non hanno bisogno del ricorso estremo e delle misure penali. Tuttavia, non si può disconoscere che è indispensabile una certa tutela penale della famiglia e che debbano rimanere in vita alcuni reati. Il collega Moro ha illustrato in modo particolare due reati: quello di maltrattamenti e quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare. È possibile fare delle riserve per quanto riguarda l'inquadramento giuridico di questi reati e di quelli contro la famiglia, ma si tratta di un problema teorico che non intendo affrontare perché non è questa la sede opportuna. Vorrei semplicemente fare cenno ad un reato che è previsto fra i delitti contro la famiglia: la sottrazione consensuale dei minorenni che è ritenuta tale a titolo di violazione della patria potestà. Credo che questo inquadramento non sia affatto felice e che il delitto di sottrazione consensuale dei minorenni non meriti cittadinanza nell'ambito dei delitti contro la famiglia, in quanto con questo reato si intende proteggere soprattutto il minore, il suo interesse e difenderlo contro se stesso, contro i suoi impulsi, contro i suoi istinti. Il fatto che il minore venga sottratto alla famiglia è una azione strumentale, un mezzo attraverso il quale si realizza questa lesione dei suoi interessi.

Per quanto riguarda i maltrattamenti non sempre quello che la giurisprudenza intende come maltrattamenti rappresenta un vero e proprio delitto contro la famiglia, poiché molto spesso si tratta di puro e semplice rapporto personale fra marito e moglie in cui si ha una predominanza eccessiva da parte di un coniuge sull'altro.

(*) Da *Atti del Convegno «La famiglia e i giudici»*, in *Giust. e Cost.*, Anno V, 1/2 1974.

Il professor Meschieri ha parlato di diade particolare, intendendo quella che è costituita dal rapporto marito-moglie, ma, in realtà, talvolta i conflitti che avvengono tra coniugi sono molto simili a quelli che intervengono dove sorgono scontri di interessi, che non si possono comporre ragionevolmente. Tuttavia il delitto di maltrattamenti molto spesso merita di essere inquadrato fra i delitti contro la famiglia per le conseguenze che esso determina, ripercussioni in senso civilistico per quanto riguarda le cause di separazione personale e di divorzio e ripercussioni nell'ambito della vita familiare, quando vi siano i figlioli e soprattutto se questi siano minori.

Gl'altri oratori che mi hanno preceduto hanno ben sottolineato come dissidi, conflitti e drammi familiari si ripercuotano negativamente sulla formazione specifica dei minori e sulla loro evoluzione. È necessario quindi che la tutela penale si preoccupi, anche e soprattutto dei riflessi negativi che questi reati possono avere sulla evoluzione psichica dei figlioli. Per quanto riguarda il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, trattandosi di veri e propri reati contro la famiglia è giusto che la sede opportuna sia proprio quella. La giurisprudenza ha formulato una casistica molto ricca in proposito ma trovo che il cammino dei tempi impone al magistrato di adeguarsi richiedendogli, oggi più che mai, di rendersi conto di quali sono veramente i doveri che incombono ai genitori, quali spettano al marito verso la moglie, ed alla moglie verso il marito per non avere una deformazione che porti a guardare più alla tutela dei diritti che alla assicurazione dei doveri. E intendo riferirmi soprattutto ad una chiara mitizzazione della patria potestà, che ha portato a concepire questo diritto come qualche cosa di elefantiaco che bisogna tutelare a tutti i costi. Bisogna, viceversa, riferirsi in modo particolare ai doveri e alle responsabilità che incombono a coloro che sono investiti di ruoli familiari. Ora, per quanto riguarda questi delitti, penso che si debba più che altro nutrire la preoccupazione di evitare guasti e danni irreparabili attraverso la persecuzione penale, fare in modo cioè che quest'ultima agisca in maniera negativa nei riguardi della compagine familiare. Già è stato fatto cenno nella relazione alla possibilità di configurare una causa di non procedibilità per questi reati, allorché venga assicurata la conciliazione fra i coniugi. Io tecnicamente preferirei la formula di introdurre una causa di non punibilità e di estinzione del reato, laddove si realizzi la riconciliazione fra i coniugi e la ricomposizione della compagine familiare. In altri paesi, dove c'è l'azione penale facoltativa, il problema si risolve facilmente: il pubblico ministero, allorché si accorge che interviene la riconciliazione, si astiene dall'esercitare l'azione penale. Da noi, purtroppo, questo non è possibile, e dico purtroppo perché toccherei un altro argomento di carattere generale che qui non giova toccare. Si è parlato della possibilità di

introdurre il diritto di querela: ma la stessa relazione pone in risalto quali sono gli elementi negativi della condizione, in quanto la parte più debole si asterebbe dal proporre querela per paura di incorrere nella reazione non solo del gruppo sociale, ma della stessa famiglia per il fatto di aver portato all'esterno quei famosi panni sporchi che invece si dovrebbero lavare in famiglia. Viceversa è bene che il reato sia perseguibile d'ufficio, ma occorre che la denuncia sia accompagnata da indagini penetranti sulla esistenza di un vero e proprio maltrattamento, di un reale abuso dei diritti familiari, di una concreta violazione degli obblighi di assistenza familiare. Quale è la via in questo campo? Non mi sembra certo la specializzazione del giudice: non bisogna pensare di ricorrere sempre a questi famosi giudici speciali come si ricorre al vino in bottiglia quando il vino sfuso non ci piace; il giudice deve essere preparato ma non deve essere ogni volta organizzato in maniera speciale. In materia penale il discorso non si pone affatto. Il giudice penale, che attende alla persecuzione e alla repressione degli altri reati, sarà ben capace di giudicare anche i reati che attengono alla famiglia, ma dovrà essere preparato. È questo un discorso che noi abbiamo tante volte fatto nelle assemblee del Centro di prevenzione e difesa sociale. Il giudice penale deve essere preparato, avere conoscenze psicologiche, sociologiche, medico-legali, conoscenze in somma in tutte le scienze umane e complementari che lo aiutino a ben comprendere la realtà che egli deve giudicare e a renderlo consapevole di quello che i tecnici sono in grado di apprezzare. A questo punto io debbo aggiungere una sola considerazione: cioè che non è una questione di specializzazione ma è un problema di perfetta preparazione del magistrato e, in secondo luogo, che il giudice penale deve essere in grado di avvalersi di strumenti di indagine che lo mettano in condizioni di comprendere bene ciò che egli deve giudicare.

Il nostro codice di procedura penale prevede una gamma molto ristretta di prove e chiude addirittura la porta a talune indagini come la perizia psicologica: l'art. 314, tante volte deprecato in queste assemblee. Tuttavia, in reati di questo genere, io penso che l'inchiesta di un certo tipo sarebbe un mezzo di indagine idoneo per il pubblico ministero al momento di esercitare l'azione penale per un reato contro la famiglia e mezzo indispensabile per il giudice allo scopo di identificare gli estremi di tale reato. Qualora fosse adottata la riforma legislativa, che introducesse una causa di non punibilità o una causa di estinzione del reato per effetto della riconciliazione dei coniugi, questa inchiesta sociale dovrebbe servire ad accertare in maniera concreta e penetrante se sia intervenuta una vera riconciliazione fra i coniugi o se si tratti di un fatto puramente apparente, se sia avvenuta quella ricomposizione degli effetti che è la base della riconciliazione familiare.